

Ordine del Giorno del 25/3/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n°

23

del

25/3/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: MONETIZZAZIONE DEL VESTARIO RIFERITO ALL'ANNO 2008 E FORNITURA DI QUELLO SPETTANTE DALL'ANNO 2009 IN POI.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a) nel corso dell'anno 2008 l'azienda ha dato corso all'assunzione, mediante contratti part - time, del personale da adibire al servizio di trasporto scuolabus, affidato dal Comune di Taranto, con utilizzo settimanale nel periodo scolastico (lunedì - sabato);
- b) per lo svolgimento di tale servizio nel corso del 2008 sono state assunte n. 27 unità, di cui 13 nel profilo di "Operatore di esercizio" (p 140) e n. 14 unità in quello di "Operatore generico" (p 116);
- c) in forza di quanto previsto all'art. 14 - punto b) - lettera g) dell'Accordo nazionale del 14.12.2004, a tale personale spetta la fornitura del vestiario uniforme, al pari degli addetti utilizzati per il servizio di tpl;
- d) a seguito delle plurime richieste sindacali, l'azienda ha convocato le OO.SS. per il giorno 5.2.2010. Nel corso dell'incontro queste ultime hanno chiesto il riconoscimento in favore del personale adibito al servizio di scuolabus:
 - del medesimo vestiario, con decorrenza 2009, riconosciuto agli addetti del tpl aventi diritto in forza dell'art. 50 - lett. c) del CCNL del 1976;
 - il risarcimento del danno per la mancata fornitura del vestiario riferito all'anno 2008;
- e) già in precedenti, analoghe occasioni si avuto modo di accertare che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria espressa dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti avente diritto;
- f) in data 16.2.2010 Azienda ed OO. SS., al fine di prevenire ogni insorgenza litigiosa, hanno sottoscritto l'accordo che si allega, che prevede le seguenti condizioni:

- I) riconoscimento, con decorrenza dall'anno 2009, al personale utilizzato nel servizio di trasporto scolastico del medesimo vestiario uniforme spettante al personale del tpl, con la medesima periodicità temporale per singolo capo, con concorso alla spesa in misura pari al 30%, come previsto per il personale del tpl assunto successivamente al 21.3.1997;
- II) riconoscimento a ciascun dipendente utilizzato nel corso del 2008 nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico del danno conseguente alla mancata fornitura del vestiario individualmente spettategli in quell'anno, determinato con riferimento all'importo base riferito all'intero 2008 di € 159,20, pari ad un terzo dell'importo di € 477,49 assunto come base per il personale di guida del tpl per il triennio 2006/2008 in occasione dell'accordo del 23.1.2009, approvato dal CdA con deliberazione n. 2 del 20.2.2009.
- III) aliquota di retrocessione in favore del singolo dipendente: il 60% dell'importo indicato al precedente punto, da ragguagliare al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" secondo il meccanismo di calcolo contenuto nell'accordo azienda /OO.SS. sottoscritto in data 23.1.2009;
- IV) erogazione delle somme individuali riferite all'anno 2008 subordinata alla sottoscrizione dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro dello schema di transazione allegato;
- V) accordo vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA.

Va osservato, infine, che l'accordo sottoscritto in data 16.2.2010 consente di realizzare economie di costi e, per tale ragione, se ne propone l'approvazione.

Il Direttore Generale:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti gli atti richiamati, allegati alla presente;
- ritenuto di approvare la proposta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato accordo azienda/OO. SS. sottoscritto in data 16.2.2010, relativo alla monetizzazione del vestiario spettante per l'anno 2008 al personale assunto in quell'anno per lo svolgimento del servizio di trasporto alunni.
- 2) Di autorizzare l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso, qualora sussista accordo con le OO.SS. stipulanti, l'istituto della conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.

N° 23 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 23 del 25/03/2010

O G G E T T O

**PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO: MONETIZZAZIONE DEL VESTARIO RIFERITO
ALL'ANNO 2008 E FORNITURA DI QUELLO SPETTANTE
DALL'ANNO 2009 IN POI.**

L'anno duemiladieci, il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo, alle ore 16:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- a) nel corso dell'anno 2008 l'azienda ha dato corso all'assunzione, mediante contratti part – time, del personale da adibire al servizio di trasporto scuolabus, affidato dal Comune di Taranto, con utilizzo settimanale nel periodo scolastico (lunedì – sabato);
- b) per lo svolgimento di tale servizio nel corso del 2008 sono state assunte n. 27 unità, di cui 13 nel profilo di "Operatore di esercizio" (p 140) e n. 14 unità in quello di "Operatore generico" (p 116);
- c) in forza di quanto previsto all'art. 14 – punto b) – lettera g) dell'Accordo nazionale del 14.12.2004, a tale personale spetta la fornitura del vestiario uniforme, al pari degli addetti utilizzati per il servizio di tpl;
- d) a seguito delle plurime richieste sindacali, l'azienda ha convocato le OO.SS. per il giorno 5.2.2010. Nel corso dell'incontro queste ultime hanno chiesto il riconoscimento in favore del personale adibito al servizio di scuolabus:
 - del medesimo vestiario, con decorrenza 2009, riconosciuto agli addetti del tpl aventi diritto in forza dell'art. 50 - lett. c) del CCNL del 1976;
 - il risarcimento del danno per la mancata fornitura del vestiario riferito all'anno 2008;
- e) già in precedenti, analoghe occasioni si avuto modo di accertare che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria espressa dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti avente diritto;
- f) in data 16.2.2010 Azienda ed OO. SS., al fine di prevenire ogni insorgenza litigiosa, hanno sottoscritto l'accordo che si allega, che prevede le seguenti condizioni:
 - I) riconoscimento, con decorrenza dall'anno 2009, al personale utilizzato nel servizio di trasporto scolastico del medesimo vestiario uniforme spettante al personale del tpl, con la medesima periodicità temporale per singolo capo, con concorso alla spesa in misura pari al 30%, come previsto per il personale del tpl assunto successivamente al 21.3.1997;
 - II) riconoscimento a ciascun dipendente utilizzato nel corso del 2008 nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico del danno conseguente alla mancata fornitura del vestiario individualmente spettategli in quell'anno, determinato con riferimento all'importo base riferito all'intero 2008 di € 159,20, pari ad un terzo dell'importo di € 477,49 assunto come base per il personale di guida del tpl per il triennio 2006/2008 in occasione dell'accordo del 23.1.2009, approvato dal CdA con deliberazione n. 2 del 20.2.2009.
 - III) aliquota di retrocessione in favore del singolo dipendente: il 60% dell'importo indicato al precedente punto, da ragguagliare al rapporto "*giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili*" secondo il meccanismo di calcolo contenuto nell'accordo azienda /OO.SS. sottoscritto in data 23.1.2009;
 - IV) erogazione delle somme individuali riferite all'anno 2008 subordinata alla sottoscrizione dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro dello schema di transazione allegato;
 - V) accordo vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA.

Va osservato, infine, che l'accordo sottoscritto in data 16.2.2010 consente di realizzare economie di costi e, per tale ragione, se ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti gli atti richiamati, allegati alla presente;
- ritenuto di approvare la proposta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato accordo azienda/OO. SS. sottoscritto in data 16.2.2010, relativo alla monetizzazione del vestiario spettante per l'anno 2008 al personale assunto in quell'anno per lo svolgimento del servizio di trasporto alunni.
- 2) Di autorizzare l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso, qualora sussista accordo con le OO.SS. stipulanti, l'istituto della conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Il giorno 16.2.2010 alle ore 14/30 tra l'AMAT spa, presente il Direttore generale ed il Capo Area contratti ed appalti, e le OO.SS., rappresentate da Clarelli (CGIL), Manco (CISL), Mastrovito (UIL), Donnarumma. (FAISA), Gentile (UGL), Albanese (SINAI)

- a) nel corso dell'anno 2008 l'azienda ha dato corso all'assunzione, mediante contratti part - time, del personale da adibire al servizio di trasporto scuolabus, affidato dal Comune di Taranto, con utilizzo settimanale nel periodo scolastico (lunedì - sabato);
- b) per lo svolgimento di tale servizio nel corso del 2008 sono state assunte in varie fasi n. 27 unità, di cui n. 13 nel profilo di "Operatore di esercizio" (p. 140) e n. 14 nel profilo di "Operatore generico" (p. 116);
- c) in forza di quanto previsto all'art. 2 - punto B) - lettera g) dell'Accordo nazionale del 14.12.2004, a tale personale spetta la fornitura del vestiario uniforme (al pari degli addetti utilizzati per il servizio di tpl), vestiario non ancora fornito, per il quale le OO. SS. hanno in più occasioni incalzato l'azienda per poi chiedere il risarcimento del danno riferito alla mancata fornitura del vestiario per l'anno 2008, al fine di evitare ricorsi da parte dei lavoratori, con conseguente aggravio di costi di natura legale;
- d) in data 23.1.2009 è stato sottoscritto con le OO. SS. un accordo in materia di risarcimento del danno per mancata fornitura del vestiario uniforme riferito al triennio 2006/2008 a tutto il personale del tpl avente dritto, tenuto conto di quanto reso noto in passato dal legale aziendale con proprio parere, con il quale aveva segnalato che, alla luce di specifiche statuizioni della Corte di Cassazione, è giuridicamente configurabile la pretesa risarcitoria prospettata dalle OO.SS. con riferimento alla mancata fornitura del vestiario uniforme individualmente spettante ai dipendenti;

pag.1

e) a seguito delle plurime richieste sindacali richiamate al precedente punto c), l'azienda ha convocato le OO.SS. per il giorno 5.2.2010. Nel corso dell'incontro queste ultime hanno chiesto di riconoscere in favore del personale adibito al servizio di scuolabus:

- la fornitura del medesimo vestiario riconosciuto agli addetti del tpl avente diritto in forza dell'art. 50 - lett. c) del CCNL del 1976, con decorrenza dal 2009;
- il risarcimento del danno per la mancata fornitura del vestiario riferito all'anno 2008;

f) le parti in epigrafe intendono responsabilmente prevenire ogni insorgenza litigiosa mediante apposito accordo che, al prezzo di reciproche concessioni e rinunce, soddisfi le contrapposte esigenze e tenga osservante conto:

- 1) di quanto disposto in materia di fornitura della massa vestiario dal CCNL di categoria;
- 2) dei costi unitari considerati per il triennio 2006/2008 dall'accordo del 23.1.2009, riferito al personale del tpl, che, per gli addetti alla guida dei bus, fu assunto pari a € 477,49, importo poi assunto a riferimento ai fini della determinazione del risarcimento del danno in relazione alle spettanze individuali rivenienti da accordi nazionali o aziendali. In conseguenza, per il personale adibito al trasporto scolastico in servizio nell'anno 2008, oggetto del presente accordo, l'importo da assumere a riferimento per la determinazione del risarcimento del danno per la mancata fornitura del vestiario individuale riferito all'anno 2008 è pari a € 159,20.

Tanto premesso, le parti in epigrafe

CONVENGONO CHE

Art. 1 - La premessa ha valore dichiaratamente pattizio e, come tale, è parte integrante del presente accordo;

Art. 2 - Di fornire agli addetti al servizio scuolabus, a far data dal 2009, il medesimo vestiario riconosciuto al personale del tpl. In conseguenza la prima fornitura andrà a copertura del biennio 2009/2010 mentre quella del giaccone in gore-tex avrà validità per il quadriennio 2009/2012. La fornitura del vestiario

uniforme valida per il biennio 2009/2010 e quella del giaccone in gore-tex avverranno nel prossimo mese di aprile. Al fine di accelerarne i tempi di consegna, per entrambe le forniture si farà riferimento alle stesse gare già aggiudicate per il personale del TPL.

Art. 3 - L'azienda corrisponderà a ciascun dipendente utilizzato per il servizio scuolabus, assunto nel 2008 e che abbiano prestato servizio nell'anno per almeno una settimana, vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, il danno conseguente alla mancata fornitura del vestiario individualmente spettantegli in forza di accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili).

Art. 4 - L'ammontare del danno da corrispondere individualmente a detto personale per la mancata fornitura del vestiario relativo all'anno 2008 sarà determinato sulla base dell'importo di € 159,20 indicato al punto f) - 2) della premessa, con un'aliquota di retrocessione in favore del singolo dipendente pari al 60%. L'importo così determinato andrà poi ragguagliato al rapporto "*giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili*" secondo il meccanismo di calcolo contenuto nell'accordo azienda /OO.SS. sottoscritto in data 23.1.2009. Per quanto fatto conoscere dall'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Puglia con proprio parere del 23.3.2004, emesso a seguito di apposito interpello formulato dall'AMAT nell'anno 2003, gli importi attribuibili al singolo dipendente saranno esclusi dal novero del reddito complessivo tassabile (cfr Comunicato aziendale n. 33 del 23.4.2004, emesso nell'ambito dell'applicazione di analogo accordo sottoscritto in data 24.6.2003). La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, per il personale adibito al servizio scuolabus non troverà applicazione con riferimento al solo anno 2008. Il concorso alla spesa secondo le misure percentuali indicate troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione già con la fornitura riconducibile all'anno 2009 e successivi.

Art. 5 - La predisposizione che precede, di natura meramente preparatoria, non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e

della misura effettiva del pregiudizio ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite all'anno 2008, convenzionalmente da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 4, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) dinanzi all'apposita Commissione di conciliazione presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro attraverso la fedele osservanza del presente accordo, con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile all'anno 2008;

Art. 6 - Le somme di cui all'art. 4 saranno erogate in favore del personale interessato entro il 30 del mese successivo a quello in cui sarà sottoscritto l'accordo transattivo fra l'Amat ed il singolo dipendente, nei termini di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - L'adesione, mediante sottoscrizione individuale, al presente accordo copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento all'anno 2008 e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 8 - La presente scrittura diverrà vincolante per l'azienda esclusivamente a seguito di deliberazione autorizzatoria assunta dal CdA dell'AMAT spa.

Per l'azienda

per le OO. SS.

Allen. Zan
Opente Grobo
G. M. G.
G. M. G.
G. M. G.